

**DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI
TIROCINI EXTRACURRICULARI**

(Recepimento dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e P.A. del 25 maggio 2017 sui tirocini in applicazione dell'art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012 n. 92)

1. Oggetto e ambito di applicazione
 2. Destinatari
 3. Durata del tirocinio
 4. Soggetti promotori
 5. Compiti del soggetto promotore
 6. Compiti del soggetto ospitante
 7. Condizioni di attivazione del tirocinio
 8. Soggetto ospitante multilocalizzato
 9. Compiti del tirocinante
 10. Tutorship
 11. Limiti numerici e premialità
 12. Impegno orario
 13. Progetto formativo individuale
 14. Convenzione
 15. Indennità di partecipazione
 16. Misure di incentivazione
 17. Sospensione e recesso anticipato
 18. Dossier individuale e attestazione dell'attività svolta
 19. Monitoraggio
 20. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
 21. Trattamento dei dati personali
 22. Disposizioni transitorie e finali
- Terminologia

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. E' tuttavia soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione. Per tale finalità il soggetto promotore e il soggetto ospitante sottoscrivono apposita convenzione che stabilisce diritti e doveri delle parti coinvolte.
4. La presente disciplina si applica ai tirocini extracurricolari formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo attivati nell'ambito del territorio regionale, anche a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina:
 - a) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione;
 - b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche disciplinati da specifiche normative di settore, nonché i periodi di pratica professionale;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini a favore di cittadini extracomunitari promossi all'interno delle quote d'ingresso di all'articolo 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) per i quali trovano applicazione le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate in Conferenza Permanente Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e recepite con deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2015 n. 471 ed il successivo decreto 14 aprile 2015 n. 857 (Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione di tirocini e per progetti formativi di addestramento o distacco per persone straniere residenti all'estero e della relativa modulistica come disposto con d.G.R. 471/2015).
6. Ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti trovano applicazione le "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" approvate in Conferenza Permanente Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 e recepite con deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2017 n. 283 (Approvazione "Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione") e per i quali la presente disciplina è espresso richiamo per tutto quanto ivi non espressamente disciplinato.
7. La presente disciplina si configura inoltre quale indicazione degli standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

Articolo 2 (Destinatari)

Possono essere destinatari di un tirocinio di cui alla presente disciplina tutti i soggetti in età lavorativa, che abbiano assolto l'obbligo scolastico. In particolare si rivolgono a:

- a) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di occupazione;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) lavoratori occupati che siano in cerca di nuova occupazione;
- e) persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 68/1999; persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della L. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. 24/2014;
- f) altri soggetti privi di occupazione;
- g) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.

Articolo 3 (Durata del tirocinio)

1. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi.
2. La durata massima del tirocinio, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, differenziata per tipologia di tirocinio e destinatario, è la seguente:
 - a) non superiore a sei mesi nel caso di tirocini formativi e di orientamento a favore dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) e non superiore a dodici mesi se a favore dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
 - b) non superiore ai dodici mesi nel caso di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo; per le sole persone disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
3. Nel rispetto dei limiti sopraindicati, la durata effettiva del tirocinio viene esplicitamente indicata nel PFI di cui all'articolo 13 e deve essere in ogni caso congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Articolo 4 (Soggetti promotori)

1. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o privati, anche tra loro associati, terzi rispetto al soggetto ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale:
 - a) servizi per l'impiego e, pertanto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015 ivi compresi i servizi pubblici di inserimento lavorativo di cui alla L. 68/1999;
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'A.F.A.M. nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
 - c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2009;
 - f) soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari), per i tirocini promossi a favore dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2;
 - g) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 76 della l.r. 18/2009, sulla base di specifica autorizzazione regionale;

- h) organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 28 l.r. 30/2008;
 - i) soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f bis) del d.lgs. n. 276/2003 purché abbiano almeno una sede operativa nell'ambito del territorio regionale;
 - j) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 30/2008;
 - k) l'Agenzia regionale ALFA nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla l.r. 30/2016;
 - l) l'Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro – ANPAL.
2. Possono promuovere tirocini in mobilità interregionale, cioè attivati presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale, solo i soggetti promotori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante.
3. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al comma 1. In accordo con la Regione, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al comma 1.

Articolo 5 **(Compiti del soggetto promotore)**

1. Il soggetto promotore è tenuto a:
- a) promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire un'esperienza formativa qualificata;
 - b) monitorare l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo in tirocinio promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
 - c) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - d) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di incontro domanda/offerta
 - e) individuare un *tutor* con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo;
 - f) provvedere alla predisposizione della convenzione di cui all'articolo 14 e del PFI di cui all'articolo 13, mediante l'apposito servizio SIL TOL WEB messo a disposizione dalla Regione, che assolve altresì l'obbligo di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e dell'Ispettorato del Lavoro, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 18.
 - g) informare il tirocinante circa le modalità di attuazione del tirocinio consegnandogli, prima dell'inizio del tirocinio stesso, copia del PFI;
 - h) garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'onere dell'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio;
 - i) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
 - j) rilasciare, sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite secondo le modalità di cui dell'articolo 18;
 - k) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini secondo le modalità definite nell'articolo 19;
 - l) limitatamente a soggetti promotori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) prevedere e sottoscrivere eventuali accordi o intese con soggetti terzi rispetto al soggetto

ospitante al fine di garantire al tirocinante la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15.

Articolo 6 (Compiti del soggetto ospitante)

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore senza dipendenti, con unità operativa ubicata sul territorio regionale, che accoglie il tirocinante per un determinato periodo nell'ambiente di lavoro.
2. Il soggetto ospitante è tenuto a:
 - a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI
 - b) designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro;
 - c) qualora previsto dalla convenzione di cui all'articolo 14, assicurare i propri tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, assumendone l'onere economico. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dai tirocinanti e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio;
 - d) provvedere alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, infortunio, cessazione e trasformazione dei tirocini previste dalla vigente normativa mediante trasmissione telematica, secondo le modalità a tal fine disposte, valide altresì ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e di altre forme previdenziali sostitutive;
 - e) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto;
 - f) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - g) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;
 - h) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 18;
 - i) essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. 81/2008, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

Articolo 7 (Condizioni di attivazione del tirocinio)

1. Il soggetto ospitante che ha in corso procedure di ammortizzatori sociali non può attivare tirocini per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle interessate dall'ammortizzatore nell'ambito dell'unità operativa, reparto o settore, che ne fruisce, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
Parimenti il soggetto ospitante in procedura concorsuale non può attivare tirocini, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo", invece, può attivare tirocini.
2. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, il soggetto ospitante non può ospitare tirocinanti se, nella medesima unità operativa e nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del tirocinio ha effettuato licenziamenti per i seguenti motivi:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

3. Il soggetto ospitante inoltre non può:
 - a) attivare tirocini per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione;
 - b) attivare tirocini in sostituzione di lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività
 - c) attivare tirocini in sostituzione di personale in malattia, maternità o ferie;
 - d) utilizzare tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo ovvero per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti nel PFI;
 - e) realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante salvo proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista all'articolo 3. Il soggetto ospitante è inoltre tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale richiesta di proroga o rinnovo e, laddove necessario, prevedere un'integrazione dei contenuti del PFI.Quanto disposto alla lettera e) non si applica nel caso di soggetti disabili di cui alla L. 68/1999 o svantaggiati che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona.
4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) per attività equivalenti a quelle del tirocinio con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti.¹
5. Il tirocinio può invece essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio o occasionale, di cui all'articolo 54 bis d.l. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
6. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
7. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
8. Il medesimo soggetto non può svolgere in relazione ad uno stesso tirocinio le funzioni di soggetto ospitante e soggetto promotore.

Articolo 8 (Soggetto ospitante multilocalizzato)

1. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, e quindi anche di pubblica amministrazione, con più sedi territoriali è facoltà del soggetto ospitante attivare un tirocinio presso una sede operativa nel territorio della regione Liguria facendo riferimento non alla presente disciplina, ma alla relativa regolamentazione della Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la propria sede legale (art. 2, co. 5-ter del d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013).
2. Qualora un soggetto ospitante scelga di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 per l'attivazione di un tirocinio presso una sede operativa in Liguria dovrà comunque rivolgersi ad un soggetto promotore tra quelli individuati dall'articolo 4.
3. Al fine di consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento, la regolamentazione regionale diversa dalla presente alla quale il soggetto ospitante multilocalizzato intende fare ricorso sarà esplicitamente indicata nella convenzione dei cui all'articolo 14 nonché nel progetto formativo di cui all'articolo 13.
4. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più regioni, la normativa di riferimento è quella della regione sede di attivazione del tirocinio.

Articolo 9 (Compiti del tirocinante)

¹ Comma così modificato con d.G.R. 466/2018

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai prodotti, ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi e produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 10 (Tutorship)

1. Il *tutor* designato dal soggetto promotore, deve essere individuato tra soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria superiore e ha i seguenti compiti:
 - a) elaborare il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - b) coordinare l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
 - c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) provvedere alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 18;
 - e) acquisire dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
2. Ogni *tutor* di cui al comma 1 accompagna, contemporaneamente, un numero di tirocinanti che sia compatibile con l'organizzazione interna del soggetto promotore e comunque tale da garantire la corretta gestione del tirocinio. La Regione Liguria può prevedere specifiche limitazioni a tale numero in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.
3. Il *tutor* individuato dal soggetto ospitante, deve essere individuato tra i propri lavoratori in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI, ovvero il datore di lavoro stesso, atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio individuato. Qualora il *tutor* avesse un contratto diverso dal tempo indeterminato, il periodo contrattuale deve coprire interamente la durata del tirocinio.

I compiti del *tutor* del soggetto ospitante sono:

 - a) favorire l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuovere e supportare lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
 - d) collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 18.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
4. Ogni *tutor* del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Nel caso di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le sole persone disabili è auspicabile ed opportuno che il tutor del soggetto ospitante abbia un rapporto esclusivo con il tirocinante nella proporzione di uno a uno.
5. Il *tutor* del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano fra loro per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;

- c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Articolo 11 (Limiti numerici e premialità)

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità operativa locale del soggetto ospitante presso la quale si intende attivare un tirocinio, come di seguito indicato:
 - a) unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
 - b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: non più di due tirocinanti contemporaneamente, cioè nello stesso periodo;
 - c) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato superiore a venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio: tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti come sopra determinato con arrotondamento all'unità superiore.

2. Ai fini del rispetto dei limiti numerici di cui al comma 1:
 - i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato;
 - i dipendenti in forza con contratto part-time vanno computati in maniera proporzionale al servizio prestato;
 - dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso l'unità operativa sono da escludere gli apprendisti.

Nel caso di soggetto multilocalizzato di cui all'articolo 8, il computo si effettua con riferimento alla sola unità operativa locale nella quale viene attivato il tirocinio.

3. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato e che hanno assunto tirocinanti con contratto di apprendistato ovvero di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare nuovi tirocini in deroga al limite di cui al precedente comma 1, lettera c) nella misura di:
 - a) un tirocinante, oltre il limite, se è stato assunto almeno 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - b) due tirocini, se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - c) tre tirocini, se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - d) quattro tirocini, se hanno assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi.

4. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con dipendenti a tempo indeterminato tra sei e venti e che hanno assunto tirocinanti con contratto di apprendistato ovvero di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare nuovi tirocini in deroga al limite di cui al precedente comma 1, lettera c) nella misura di:
 - a) un tirocinante, oltre il limite, nel caso sia stato assunto il 50 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - b) due tirocinanti, oltre il limite, nel caso sia stato assunto il 100 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi.

5. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con dipendenti a tempo indeterminato tra zero e cinque e che hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario

settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) il 75 % dei tirocinanti ospitati, possono attivare un nuovo tirocinio in deroga al limite di cui al precedente comma 1, lettera c).

6. I tirocini attivati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento di cui al comma 1 così come i tirocini attivati in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona.
7. Ai fini della determinazione dei limiti numerici di cui al comma 1, non c'è cumulabilità tra tirocini curricolari e extracurricolari.

Articolo 12 (Impegno orario)

1. Nel PFI di cui al successivo articolo 13 deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare presso il soggetto ospitante. Tale impegno non potrà comunque essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo, ferme restando le relative disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. È fatto divieto di adibire il tirocinante a svolgere attività in orario notturno, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli articoli 15 e 17 della Legge 17 ottobre 1967, n.977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). In tale eventualità è onere del soggetto promotore verificare più spesso il corretto andamento del tirocinio incaricando il proprio *tutor* di un monitoraggio più cogente.
3. L'attivazione di un tirocinio a favore di soggetto già occupato o il contemporaneo svolgimento di due tirocini con orario part-time devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

Articolo 13 (Progetto formativo individuale)

1. Il progetto formativo individuale deve essere compilato secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - l'anagrafica dei soggetti coinvolti: tali sono i dati identificativi del soggetto promotore, del *tutor* individuato dal soggetto promotore, del soggetto ospitante, del *tutor* individuato dal soggetto ospitante, del tirocinante, la condizione socio-occupazionale del tirocinante;
 - gli elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio: tali si intendono, l'orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante, il settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO) l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), la sede prevalente di svolgimento del tirocinio, il numero dei lavoratori presenti presso la sede di svolgimento del tirocinio ed il numero tirocini in corso presso la sede stessa ,
 - le specifiche del progetto formativo: la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio comprensiva dei tempi di accesso, permanenza giornaliera, settimanale nonché la durata complessiva in ore, giornate e mesi, le modalità di realizzazione e gli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le Aree di Attività (ADA) contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015, laddove possibile riferimento ai profili professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all'articolo 84 della l.r. 18/2009, gli estremi delle polizze assicurative, l'entità dell'importo corrisposto al tirocinante ai sensi dell'articolo 15;
 - diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, *tutor* del soggetto ospitante e *tutor* del soggetto promotore.

1. Il progetto formativo individuale è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.
2. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'art. 18

Articolo 14 (Convenzione)

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo atto dirigenziale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi. Se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso soggetto ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione.
3. La convenzione deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) modalità di attivazione;
 - c) modalità di valutazione e attestazione degli apprendimenti;
 - d) monitoraggio;
 - e) decorrenza e durata della convenzione.
4. Alla convenzione deve essere allegato un PFI di cui all'articolo 13 per ciascun tirocinante.
5. La convenzione deve essere firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e sottoscritta per presa visione dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.
6. Qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una pluralità di datori di lavoro, possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore o del territorio interessato.
7. Le convenzioni stipulate per l'attivazione di tirocini rivolti a favore di persone con disabilità di cui alla L. 68/99, ovvero di soggetti svantaggiati di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), devono prevedere esplicita descrizione di eventuali particolari articolazioni del tirocinio rispondenti alle specifiche situazioni dei soggetti interessati.
8. Le convenzioni di cui al comma 1 sono soggette all'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 fatte salve le condizioni di esenzione dallo stesso decreto individuate. L'onere dell'imposta di bollo è di norma a carico del soggetto ospitante fatti salvi diversi accordi in tal senso sottoscritti con il soggetto promotore.

Articolo 15 (Indennità di partecipazione)

1. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, è corrisposta in favore del tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 500 euro lordi mensili, o 400,00 euro lordi mensili se sommati ad un rimborso spese di valore superiore a euro 100. A tal fine tale previsione dovrà essere esplicitata e quantificata nel progetto formativo individuale di cui all'articolo 13. L'importo minimo sopra individuato si deve intendere erogato a fronte dell'attivazione di un tirocinio a tempo pieno rispetto all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; nel caso di attivazione di tirocini part-time, esso può essere riproporzionato in base all'effettivo impegno orario prestato.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari almeno al 70%, su base mensile.

Qualora l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 70%, su base mensile, ma comunque pari o superiore al 50%, l'indennità viene erogata nella misura del 50%, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese già erogati.

Qualora l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 50%, su base mensile, l'indennità non è dovuta, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese già erogati.

3. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio di cui all'articolo 17, comma 1, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al comma 1 non è dovuta. Nel caso in cui il predetto sostegno al reddito sia inferiore all'importo minimo previsto dal comma 1, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, al tirocinante è corrisposta un'indennità solo fino a concorrenza dell'indennità minima stabilita al comma 1.
5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito al tirocinante è corrisposta un'indennità fino a concorrenza dell'indennità minima stabilita al comma 1. E' riconosciuta tuttavia la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione, cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma 1.
6. Nel caso dei soggetti di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in deroga a quanto previsto dal comma 1, l'indennità di partecipazione potrà anche essere inferiore all'importo mensile ivi stabilito purché tale previsione sia esplicitata e motivata nella convenzione di cui all'articolo 14 e la sua quantificazione e modalità di erogazione siano dettagliate nel progetto formativo individuale di cui all'articolo 13. Tale deroga è applicabile anche ai soggetti svantaggiati che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona.
7. Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, co. 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative
8. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
9. Nel caso di tirocini attivati dal ANPAL nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro.

Articolo 16 (Misure di incentivazione)

1. La Regione Liguria, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, promuove politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro dei tirocinanti, anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro.
2. La Regione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, può altresì contribuire al finanziamento dell'indennità di cui all'articolo 15 con fondi propri, nazionali o comunitari.

3. La Regione può prevedere di assumere a proprio carico gli oneri per la copertura assicurativa di tirocini attivati in favore di soggetti di cui a all'articolo 2, comma 1, lettera e), nell'ambito del fondo regionale disabili di cui all'articolo 60 della l.r. 30/2008 ovvero nell'ambito della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo.
4. Possono essere concessi contributi a fondo perduto ai soggetti ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio, tra quelle di cui all'articolo 52 della l.r. 30/2008, individuate dalla Giunta regionale che ne disciplina altresì l'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione e revoca degli stessi.

Articolo 17 (Sospensione e recesso anticipato)

1. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia lunga, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a trenta giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno dieci giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi fissati dall'articolo 3. Qualora il periodo di sospensione si prolunga per una durata pari o superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il tirocinio, questo deve intendersi interrotto. E' fatta salva la facoltà del soggetto ospitante di proseguire comunque il tirocinio oltre tale termine, purché ne venga data tempestiva comunicazione al soggetto promotore e questo esprima parere favorevole alla conservazione del tirocinio. Durante il periodo di sospensione non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, ma ne deve dare motivata comunicazione scritta al *tutor* del soggetto promotore ed al *tutor* del soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante e il soggetto promotore possono interrompere anticipatamente il tirocinio per ragioni oggettive che possono essere connesse a particolari evenienze intervenute dopo l'attivazione del tirocinio, in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto ovvero a comprovate inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Articolo 18 (Dossier individuale e attestazione dell'attività svolta)

1. Il Dossier individuale costituisce la base per tracciare *in itinere* l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali. Esso deve essere compilato dal tutor del soggetto promotore, in collaborazione con il *tutor* del soggetto ospitante, secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale e, a conclusione del tirocinio, conservato agli atti del soggetto promotore.
2. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI di cui all'articolo 13 e del Dossier individuale di cui al comma 1, il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'Attestazione finale dell'attività svolta firmata sia dal soggetto promotore che dal soggetto ospitante in conformità allo schema a tal fine adottato con apposito atto dirigenziale.
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata del tirocinio come prevista nel PFI.
4. L'Attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati
5. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Articolo 19 (Monitoraggio)

1. La Regione Liguria, eventualmente avvalendosi dei propri enti *in house*, promuove un monitoraggio, anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.
2. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sarà posta particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso e/o licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
3. Per la trasparenza, il report annuale sull'andamento dei tirocini nel proprio territorio sarà pubblicato sul sito istituzionale della regione Liguria. Tali informazioni saranno altresì trasmesse annualmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità da questo stabilite al fine di consentire l'analisi, il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dello strumento del tirocinio a livello centrale nel quadro delle attività di monitoraggio e valutazione del mercato del lavoro previste dal d.lgs. n. 150/2015.
4. Per le finalità di cui al comma 2, secondo modalità e tempi demandati ad apposito atto dirigenziale regionale, il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto di analisi dei tirocini promossi finalizzato ad evidenziarne i risultati anche in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Tale rapporto deve essere altresì reso disponibile attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
5. Gli esiti delle attività previste dal presente articolo sono oggetto di relazione semestrale in seno al Comitato Regionale per il Lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016 n. 33 (disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2017) per le successive valutazioni in merito all'efficacia delle disposizioni di cui alla presente disciplina.

Articolo 20 (Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria)

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Liguria promuove misure finalizzate ad evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
2. Nel rispetto delle disposizioni fissate in materia dalla legislazione nazionale, la Regione Liguria, previa intesa con l'Ispettorato del Lavoro competente e di concerto con le parti sociali, secondo modalità e tempi demandati a successivo provvedimento regionale, disciplina le procedure sanzionatorie poste in essere a fronte della rilevazione di un evidente uso distorto dello strumento del tirocinio in violazione più o meno grave della presente disciplina ricorrendo anche all'interdizione della facoltà di attivare tirocini.

Articolo 21 (Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali gestiti sia dal soggetto promotore che dal soggetto ospitante nell'ambito del percorso di tirocinio dovranno essere trattati secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.lgs. 196/2003.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'articolo 7 del predetto decreto 196/2003.

Articolo 22
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le presente disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
2. I tirocini attivati entro la data di cui al comma 1, ovvero per i quali è già stata sottoscritta la convenzione, continuano ad essere disciplinati dalle previgenti disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1052/2013.
3. Gli atti e provvedimenti regionali cui si fa rimando nelle presenti disposizioni sono emanati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Nelle more della loro approvazione, per quanto specificatamente concerne la convenzione ed il PFI si continuerà a fare ricorso agli schemi attualmente in uso.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i riferimenti alla d.G.R. 1052/2013 presenti in altri provvedimenti regionali vigenti sono da intendersi riferiti al presente provvedimento.
5. I tirocini estivi, precedentemente disciplinati nell'ambito della d.G.R. 1052/2013, potranno essere oggetto di eventuale specifico provvedimento della Giunta regionale.
6. Le disposizioni attuative in materia di tirocini finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo possono contenere prescrizioni ulteriori rispetto alla presente disciplina.
7. Le vigenti disposizioni attuative di cui al comma 6 restano in vigore fino all'adeguamento delle prescrizioni eventualmente non compatibili con la presente disciplina.
8. La Regione Liguria, anche avvalendosi dei propri enti *in house*, si impegna a promuovere e diffondere gli esiti di monitoraggio e verifica relativi ai tirocini attivati ai sensi della previgente disciplina di cui alla d.G.R. 1052/2013.
9. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della L. 196/1997 e di cui all'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

Terminologia

Ai fini della presente disciplina si intendono per:

1. **TIROCINIO:** misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto;
2. **TIROCINI CURRICULARI:** tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione professionale, con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione in modalità di cosiddetta alternanza.
La regolamentazione dei tirocini curriculari è demandata agli ordinamenti delle istituzioni e dei percorsi nel cui ambito vengono realizzati.
I tirocini curriculari non sono soggetti a comunicazione obbligatoria.
3. **TIROCINI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE:** tirocini richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 206/2007.
4. **TIROCINI EXTRACURRICULARI:** i tirocini che non possono essere definiti tirocini curriculari o per accesso alla professione sono tirocini extracurriculari.
I tirocini extracurriculari sono sempre soggetti a comunicazione obbligatoria.
5. **TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO:** tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola/formazione professionale al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
6. **TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO:** tirocini mirati a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione;
7. **TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO:** tirocini promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o post laurea, o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado, o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi.
8. **TIROCINI PER EXTRACOMUNITARI:** tirocini extracurriculari svolti da soggetti extracomunitari nell'ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44-bis del D.P.R. 394/1999 disciplinati nello specifico con d.G.R. 471/2015 e DE 857/2015.
Quali tirocini extracurriculari questi tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria.
9. **TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE:** tirocini attivati a favore di soggetti disabili e/o svantaggiati finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione promossi dai servizi sociali e/o socio-sanitari che hanno incarico le persone e disciplinati nello specifico con d.G.R. 283/2017.
Quali tirocini extracurriculari questi tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria.
10. **ETA' LAVORATIVA:** 16 anni compiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2007).

11. LAVORATORI A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE: i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e sono in pendenza di preavviso.
12. DISABILI: soggetti di cui all'articolo 1 della L. 68/1999.
13. SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO: soggetti appartenenti alle categorie definite nella legge 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di protezione internazionale (DPR 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.lgs 286/98), e vittime di tratta (D.lgs 24/2014); lavoratori che soddisfano contestualmente le seguenti 3 condizioni: svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014, definiti in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica amministrazione e con certificazione ISEE non superiore a quella richiesta per accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (attualmente Legge 15 marzo 2017 n. 33);
14. SOGGETTI IN ULTERIORI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO: soggetti non rientranti nella categoria di cui al punto 13, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014 ed individuati nell'ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione. In tali progetti o programmi la Giunta regionale potrà regolare deroghe alla presente disciplina per gli aspetti che riguardano la durata del tirocinio, i limiti numerici, il divieto di ripetibilità del tirocinio, il profilo professionale e l'indennità di partecipazione al tirocinio.
15. STUDENTE: soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di formazione professionale.
16. EX ALLIEVO: soggetto che ha terminato da non più di 12 mesi un percorso di studio o di formazione.
17. SOGGETTO OSPITANTE: datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore senza dipendenti, con unità operativa ubicata sul territorio regionale, che accoglie il tirocinante per un determinato periodo nell'ambiente di lavoro.
18. SOGGETTO PROMOTORE: soggetto terzo rispetto sia al soggetto ospitante sia al tirocinante, che ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo. Per i tirocini curriculari possono essere promotori i soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, nonché percorsi universitari e di alta formazione. I soggetti promotori dei tirocini extracurriculari sono individuati dalla presente disciplina.
19. TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE: persona designata dal soggetto promotore, con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo le cui funzioni ed i requisiti sono individuati dalla presente disciplina.
20. TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE: persona designata dal soggetto ospitante, ovvero il datore di lavoro stesso nel caso di imprese prive di dipendenti, con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro.
21. PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE: il documento che contiene tutti gli elementi utili per qualificare gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio.
22. CONVENZIONE: atto che regola i singoli progetti di tirocinio stipulato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e sottoscritto per presa visione dal tirocinante, in cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo.
23. PROROGA: si ha la proroga del tirocinio quando questo viene prolungato, senza soluzione di continuità, oltre il termine originariamente fissato per consentire l'ampliamento o il completamento della formazione professionale del tirocinante.
24. RINNOVO: si ha il rinnovo del tirocinio quando questo viene attivato a favore del tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante, ma con profilo professionale differente, oppure quando, al termine di

un tirocinio formativo e di orientamento, valutata dal soggetto promotore la sussistenza delle condizioni oggettive, il tirocinio viene ri-attivato a favore del tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante ma con finalità di inserimento o reinserimento lavorativo. La durata complessiva del tirocinio e dell'eventuale rinnovo non può comunque superare i limiti fissati dall'articolo 3 della presente disciplina.

25. A.F.A.M.: Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.